



COMUNE DI LAMON

PROCEDURA PER IL RILASCIO E L'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E ALLA CONSERVAZIONE DELLE CENERI RISULTANTI DALLA CREMAZIONE DI SALME AI FAMILIARI DEI DEFUNTI

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n.26 DEL 30/04/2009 (esecutiva il...)
coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:*

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

Art. 1
Istituzione del registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio preposto ai servizi demografici su modello predisposto dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere contenuta in apposito atto.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo l'atto redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 CC potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo l'ufficio preposto ai servizi demografici predispone apposito modello come previsto dall'art. 48, comma 3 della citata L. R. n. 18/2010).
5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
6. Qualora sia stato depositato l'atto redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 CC, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
7. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 2
Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo comunale la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risultano individuati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 19/08/93 , modificata con D.G.C. nr 95 del 01/08/00 e D.G.C. nr 56 del 11/07/06 e successive modificazioni.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione-
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativa.
 - nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti.
 - Nei laghi nei tratti liberi da manufatti e natanti
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita secondo le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti.
10. Sono eseguite secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, le seguenti operazioni:
 - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;
11. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso i cimiteri comunali. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri

Art. 3

Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione

1. Spetta al Dirigente/Responsabile preposto ai servizi demografici o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010
2. Il Comune, attraverso la Polizia Locale può effettuare controlli sulla collocazione delle ceneri.
3. L'urna deve conservata in luogo confinato e stabile all'interno degli edifici e non visibile dall'esterno (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
4. Per l'affidamento dell'urna cineraria procedura da seguire è la seguente :
 - a) Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri
 - b) Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
 - c) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - d) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio
 - e) Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.
5. Per l'affidamento dell'urna cineraria sarà corrisposta la tariffa indicata secondo le tariffe deliberate dalla giunta comunale.

Art. 4

Collocazione di urna cineraria in cimitero

1. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia
2. E' consentito il collocamento dell'urna contenente le ceneri anche in una sepoltura ove sia stata o sia in fase di tumulazione un'altra salma

Art. 5

Disposizione finali e di rinvio

1. Le violazioni al presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla L. R. 4 marzo 2010, n. 18.